I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4058/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche originarie della Spagna (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 alle uve secche dei codici 0806 20 11 e 0806 20 19 della nomenclatura combinata, originari della Spagna, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate, sono progressivamente aboliti ; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % dei dazi di base ; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), prevede che i dazi di base sono quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986 ; che è dunque opportuno, per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi prodotti, aprire, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate per le uve secche dei codici 0806 20 11, 0806 20 19, ex 0806 20 91 e ex 0806 20 99 della nomenclatura combinata, originarie della Spagna, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo (2), prevede un regime particolare all'importazione in Portogallo dei prodotti in questione originari della Spagna ; che di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclature utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ; che il presente regolamento deve tener conto di tale fatto e prevedere i codici della nomenclatura combinata applicabili ai prodotti in oggetto ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono le seguenti :

(in tonnellate)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	2	26	6
Danimarca	5	3,1	—
Germania	3	3	4
Grecia	—	—	—
Spagna	—	—	—
Francia	80	103	43
Irlanda	—	1	1
Italia	7	14,9	6
Regno Unito	—	—	1

(1) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti ; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario qualora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema di ripartizione permette anche di assucurare l'uniformità di applicazione della nomenclature combinata ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 40 % del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi complementare la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere affettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 il dazio doganale all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati, originari della Spagna, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
09.0303		Uve, fresche o secche :	1 900	esenzione
		– secche :		
		– – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg :		
	0806 20 11	– – – Uve di Corinto		
	0806 20 19	– – – altre		
		– – altre :		
	ex 0806 20 91	– – – uve di Corinto, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg		
	ex 0806 20 99	– – – altre, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg		

Articolo 2

1. Una prima parte di 760 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra taluni Stati membri ; le aliquote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1988, ammontano a :

	(in tonnellate)
Benelux	86
Danimarca	20
Germania	27
Francia	558
Italia	69

2. La seconda parte, di 1 140 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno,

nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro, ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1988 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa, a tal fine, l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle proprie quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM